

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5749 del 12/12/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S. DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5943 del 11/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17038/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta  
**"TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S." – Rubiera.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le domande di Autorizzazione Unica Ambientale presentate ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S."** avente sede legale in Comune di **Torino – Via Tunisi n.70** – Provincia di Torino, concernente l'impianto per l'attività di **trattamento termico e superficiale dei metalli** ubicato in Comune di **Rubiera – Via Mascagni n.6** – Provincia di Reggio Emilia, acquisite rispettivamente agli atti con PGRE/11415 del 7/09/2018 e PG/85485 del 30/05/2019 e successive integrazioni;

Rilevato che le domande sono state presentate per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Acquisiti:

- le relazioni tecniche di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto rispettivamente PGRE/12574 del 28/09/2018 e PG/87645 del 4/06/2019;
- i pareri di conformità urbanistica del Comune di Rubiera con atto rispettivamente PG/141821 del 16/09/2019 e PG/141831 del 16/09/2019.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S."** ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Mascagni n.6**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-2985 del 12/06/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 2 – Scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

**Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI Spa DIVISIONE T.T.S.**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamento termico e superficiale dei metalli** negli impianti ubicati in Comune di **Rubiera – Via Mascagni n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 - CAPPE SU 9 FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI + 3 VASCHE DI SPEGNIMENTO A SALI  
EMISSIONE N.9 – GRANIGLIATRICE (119)  
EMISSIONE N.10 – GRANIGLIATRICE (120)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Gennaio 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Gennaio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E1	CAPPE SU 6 FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particolare Ammoniaca COV (Come C-Tot) CO Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 15 < 50 < 100 < 350 (*) < 35 (*)		
E2	CAPPE SU 9 FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI + 3 VASCHE DI SPEGNIMENTO A SALI/ACQUA	3000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particolare Ammoniaca COV (Come C-Tot) CO Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 10 < 15 < 50 < 100 < 350 (*) < 35 (*)	(1)	
E3	VASCA DI RAFFREDDAMENTO TEMPRA VERTICALE OLIO/ACQUA + POLIMERO	23000	Oltre il colmo del tetto	3 Salt.	Materiale particolare Ammoniaca COV (Come C-Tot) CO	< 10 < 15 < 50 < 100		
E4	N.2 FORNI PER TEMPRA AD INDUSIZIONE	EMISSIONE DISMESSA						
E5	N.5 PALLINATRICI	4500	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particolare	< 10		
E7	PALLINATRICE	7000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particolare	< 10		
E8	PALLINATRICE	EMISSIONE DISMESSA						
E9	GRANIGLIATRICE (119)	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particolare	< 10		
E10	GRANIGLIATRICE (120)	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particolare	< 10		
<p>(1) Per tale emissione, trattandosi di sostituzione dell'impianto di abbattimento senza alcuna modifica quali/quantitativa dell'emissione e tenuto conto che la stessa è già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 del D. Lgs. 152/06</p> <p>(*) I limiti di emissione si intendono rispettati nel caso di utilizzo del gas metano</p>								

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, dell'ammoniaca, delle sostanze organiche volatili (come C-tot), del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per l'emissione n.3;
- almeno semestrale e limitatamente ai parametri materiale particolato, ammoniacale, sostanze organiche volatili (come C-tot) e monossido di carbonio per le emissioni n.1 – 2;
- almeno annuale per le emissioni n.5 – 7 – 9 - 10.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alle domande in oggetto acquisite agli atti con PGRE/11415 del 7/09/2018 e PG/85485 del 30/05/2019 e successive integrazioni;

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia dei piazzali dello stabilimento, di superficie pari a 1600 m<sup>2</sup>, dove avviene lo stoccaggio di materiali destinati all'utilizzo in produzione;
- nella rete fognaria delle acque meteoriche dell'area cortiliva a sud dello stabilimento sono presenti due immissioni di acque: una proveniente da un troppo pieno del circuito delle acque di raffreddamento dei cuscinetti delle ventole, che riceve acque piovane per il loro utilizzo, che si attiva in caso di eventi piovosi eccezionali, e l'altra proveniente da un sistema di emergenza che prevede lo svuotamento di fosse posizionate all'interno dei reparti sotto i forni che, in caso di rotture nella rete acque di raffreddamento cuscinetti delle valvole, raccolgono le eventuali fuoriuscite di acqua;
- rispetto a quanto precedentemente autorizzato la Ditta dichiara (con nota acquisita al PG 42805 del 18/03/2019) la dismissione del serbatoio pensile collegato al circuito di raffreddamento dei cuscinetti delle ventole dei forni, sostituito con delle pompe di rilancio collocate all'interno di un locale apposito. Restano pertanto invariate qualità e quantità delle acque scaricate;
- le acque di prima pioggia sono raccolte da caditoie poste sui piazzali dello stabilimento e inviate ad un impianto di trattamento costituito da:
  - pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia;
  - vasca di accumulo delle acque di prima pioggia del volume di 22 m<sup>3</sup>, dotata di pompa che dopo 48-72 ore invia i reflui al comparto di disoleazione;
  - disoleatore del volume di 4 m<sup>3</sup>;
  - una vasca per l'accumulo e l'ispessimento dei fanghi da circa 500 m<sup>3</sup>;
- sono presenti 2 scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, non oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06;
- sono presenti 2 scarichi di acque provenienti dai pluviali dello stabilimento, non oggetto di autorizzazione;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso industriale dotato di contatore per una quantità di circa 500 m<sup>3</sup>/anno e da acquedotto per i servizi igienici;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Tassarola III, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, per i parametri solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.

6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
7. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi e periodicamente estratti dalle vasche di trattamento dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs.152/06.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico sui reflui scaricati, che attesti il rispetto dei limiti prescritti, su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
10. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalle valutazioni previsionali di impatto acustico allegate, redatte e firmate da tecnico competente in acustica ambientale, risultano rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti per le classi V e III nonché il valore limite differenziale diurno presso i ricettori individuati.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**